



## *Agenzia per la Coesione Territoriale*

### **SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA ACCORDO SULL'UTILIZZO DEL FONDO PER LA CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER I DIRIGENTI DI II FASCIA DELL'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE**

**ANNO 2022**

Il Dott. Riccardo Monaco, individuato con Decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR del 2 marzo 2023 a svolgere le funzioni attribuite ai sensi delle vigenti disposizioni al Direttore dell'Agencia per la coesione territoriale fino alla data di cessazione delle attività dell'Agencia medesima, le Organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale

#### **PREMESSO**

- le disposizioni di cui al D.lgs. n.165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 recante "*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*", il cui articolo 10 ha previsto l'istituzione dell'Agencia per la Coesione Territoriale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2014, recante "*approvazione dello Statuto dell'Agencia per la coesione territoriale*";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze 7 agosto 2015, recante approvazione del "*Regolamento di Organizzazione*" dell'Agencia per la coesione territoriale;
- il decreto del Direttore Generale pro-tempore dell'Agencia per la coesione territoriale in data 15 ottobre 2015, recante il "*Regolamento degli Uffici di seconda fascia dell'Agencia per la coesione territoriale*";



- il decreto del Direttore Generale pro-tempore dell'Agenzia per la coesione territoriale n. 61 in data 13 novembre 2015, recante la *“Graduazione degli Uffici di seconda fascia dell'Agenzia per la Coesione territoriale”*, in particolare l'art. 2 ove è previsto che il valore economico dell'indennità di posizione di parte variabile è definito in sede di contrattazione decentrata;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto 2016, che ha definito le risorse disponibili per il Fondo di posizione e di risultato per le 19 unità dirigenziali di seconda fascia trasferite all'Agenzia per la coesione territoriale;
- i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi al personale Dirigente dell'Area funzioni centrali;
- i vincoli di ordine finanziario fissati dagli articoli 25 e 26 del CCNL 2006-2009 (Area I della Dirigenza), afferenti il rapporto tra la retribuzione di posizione parte variabile e la retribuzione di risultato;
- le disposizioni di cui agli artt. 51 e 52 del CCNL 2016-2018 del personale dell'Area Funzioni Centrali, concernente il finanziamento del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di II fascia;
- le disposizioni di cui all'art.60, comma 1 del CCNL 2002-2005 inerenti la destinazione al trattamento accessorio dei compensi dovuti ai dirigenti in relazione all'espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti ai medesimi in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dalle amministrazioni presso cui prestano servizio;
- la legge 7 agosto 2015, n. 124, *“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* ed i relativi decreti attuativi;
- l'art.23, comma 2, del D.Lvo n.75/2017 secondo il quale *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, ferme restando, comunque, le risorse variabili non soggette a tale limite, così come indicate nella circolare MEF n. 25 del 19/7/2012 e relative note applicative;*
- il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in Legge 11/2/2019, n.12, il quale all'art. 11 (*Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione*) lettera a) ha stabilito che quanto disposto dal



succitato D.lgs.75/2017 non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto 75/2017 dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e che, pertanto, si è provveduto ad incrementare il fondo con le risorse variabili calcolate sul monte salari 2015 sulla base dei dati inviati ai sensi dell'art. 60 del D. lgs. n. 165/2001, in sede di rilevazione dei dati per il Conto annuale, con riferimento ai compensi corrisposti alle unità di personale dirigenziale destinatario del CCNL in servizio in tale anno;

-il Decreto Direttore Generale pro-tempore n. 318/2021 recante la modifica del Sistema di misurazione e valutazione della *performance* dell'Agenzia per la coesione territoriale, in vigore dal 2022;

- il Decreto Direttore Generale n. 78/2020 del 29 aprile 2020 di costituzione della delegazione di parte datoriale;

-che l'Amministrazione costituisce annualmente il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente di seconda fascia, nel rispetto delle specifiche norme del CCNL e delle disposizioni di legge, sottoponendolo a certificazione da parte del Collegio dei revisori dei conti contestualmente alla stipula dell'Accordo;

-che in applicazione dell'art.52 del CCNL Area funzioni centrali del 9 marzo 2020, alla retribuzione di posizione è destinato non più dell'85% delle risorse complessive del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato;

-che l'ammontare delle risorse destinate alla retribuzione di risultato corrisponde alle risorse del Fondo che residuano dopo aver detratto l'ammontare della retribuzione di posizione spettante ai dirigenti in misura non inferiore al 15% dell'ammontare complessivo del Fondo;

-che eventuali risorse destinate alla retribuzione di posizione che a consuntivo, risultassero ancora disponibili, sono utilizzate, limitatamente a tale anno, per la retribuzione di risultato;

-che le somme destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono essere integralmente utilizzate nell'anno di riferimento, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di cui al precitato CCNL

- l'ipotesi di accordo del 16 marzo 2023 concernente la definizione dei criteri per l'utilizzo del Fondo per la corresponsione dell'indennità di posizione e di risultato anno 2022, munita del parere favorevole del Collegio dei revisori in ordine alla compatibilità economico-finanziaria della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione della vigente normativa in materia, reso nella seduta del 29 marzo 2023 con verbale n.2/2023.



Tanto premesso, le Parti come sopra rappresentate,

### CONCORDANO

di sottoscrivere in via definitiva l'ipotesi di accordo siglata in data 16 marzo 2023, di cui si riporta integralmente il testo.

#### Art.1

1. Sono destinatari del presente accordo i dirigenti di livello non generale dell'Agenzia per la coesione territoriale, anche in posizione di comando, nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2022.
2. Le risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di livello non generale per l'anno 2022, quantificate **1.360.965,16** (al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP), sono destinate al finanziamento della retribuzione di posizione di parte fissa e variabile e, per la parte che residua, alla retribuzione di risultato.
3. Per l'anno 2022, la retribuzione di posizione di parte variabile del personale dirigenziale viene confermata secondo gli importi differenziati per fascia economica già stabiliti in precedenti annualità sulla base del decreto di graduazione degli Uffici richiamato in premessa:

fascia ufficio	Parte variabile prevista dal D.D.G. 61/2015 di pesatura degli uffici	Numero uffici interessati
I	€ 33.100,00	3
II	€ 30.500,00	15
III	€ 27.900,00	1

4. Ai dirigenti titolari di incarichi di reggenza di uffici vacanti (affidamenti ad *interim*), è corrisposta una retribuzione aggiuntiva pari al 25% della posizione di parte variabile prevista per l'ufficio conferito ad *interim*. Tale importo concorre ad incrementare la retribuzione di risultato. Qualora al medesimo dirigente siano stati conferiti più incarichi *ad interim*, la maggiorazione sarà una sola e per il relativo calcolo si farà riferimento all'ufficio di fascia più elevata tra quelli di cui si è reggenti.
5. La retribuzione di risultato, commisurata al periodo di effettivo svolgimento dell'incarico, è



attribuita ai dirigenti di seconda fascia parametricamente al punteggio complessivo conseguito in sede di valutazione, in applicazione dei criteri previsti dal Sistema di misurazione e valutazione della performance, approvato con Decreto Direttore Generale n. 318/2021 (punto 7.5 del Sistema “ *Misurazione complessiva della performance*”); il coefficiente numerico finale esprime, conseguentemente, il valore percentuale della retribuzione da corrispondere. La valutazione si intende negativa al di sotto dei 40 punti.

6. In applicazione dell'art. 28, comma 3, del CCNL 9 marzo 2020 recante "*Differenziazione della retribuzione di risultato*" le Parti stabiliscono che ai dirigenti che conseguano le valutazioni più elevate, nel limite massimo del 20% della dotazione organica (massimo 4 unità), venga attribuita una retribuzione di risultato tale da consentire di raggiungere un importo maggiorato del 30% rispetto al valore medio *pro-capite* riconosciuto come retribuzione di risultato al personale dirigente. In caso di parità (medesimo punteggio nella scheda di valutazione), per l'individuazione del dirigente avente diritto trovano applicazione i seguenti criteri secondo l'ordine di priorità sotto indicato:
  - a) parità di genere (ove applicabile).
  - b) maggiore anzianità nel ruolo dirigenziale.
7. In caso di incarico ad *interim*, non trova applicazione il comma 6, del presente contratto in tema di differenziazione dei premi.
8. Le risorse non attribuite secondo le disposizioni di cui ai precedenti commi e le eventuali ulteriori somme che dovessero rendersi ulteriormente disponibili saranno destinate ad incrementare la retribuzione di risultato secondo le modalità previste al punto 5. Non trova applicazione il comma 6, del presente contratto in tema di differenziazione dei premi.
9. Le parti convengono, infine, che i criteri di distribuzione delle risorse per la liquidazione della retribuzione di risultato oggetto del presente accordo decentrato siano validi e applicabili anche per l'anno 2023, fino alla data di cessazione dell'Agazia.

Roma, 26 aprile 2023

IL DIRETTORE F.F.

FLP - Antonino Nasone

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CISL/FA

UIL/PA

PP/CGIL

UNADIS - Guglielmo Marconi

CONSAL UNSA - Salvatore Miragliotta